



FONDAZIONE  
SVILUPPO  
CA' GRANDA

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Approvato con deliberazione della Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2018.



## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Il presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del Fondo relativo agli incentivi per le funzioni tecniche, in conformità con quanto prescritto dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 (di seguito «Codice») e s.m.i.

### **Art. 2**

#### **Costituzione del Fondo**

1. È istituito nel bilancio della Fondazione il «*Fondo incentivi per le funzioni tecniche*» (di seguito il «Fondo»).
2. Il Fondo remunera le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività indicate all'art. 5 (di seguito l'«Incentivo») e l'acquisto da parte della Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
3. Le risorse finanziarie da destinare al Fondo sono calcolate in percentuale al valore dell'affidamento:

<b>Soglie economiche</b>	<b>Percentuale</b>
Fino a 40.000,00 euro	0,00%
Tra 40.000,01 e i 150.000,00 euro	2,00%
Oltre 150.000,00 euro	1,75%

La predetta percentuale è applicata:

- a. sull'importo dei lavori, nel caso di contratti affidati con la procedura di cui all'art. 36 co. 2 lett. a);
  - b. sull'importo dei lavori posto a base di gara, nel caso di contratti affidati con le procedure di cui all'art. all'art. 36 co. 2 lett. b), c) e d);
  - c. sull'importo di servizi o forniture, solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.
4. Tali somme sono previste e accantonate nell'ambito del quadro economico del relativo affidamento.

### **Art. 3**

#### **Ripartizione del Fondo**



1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra i dipendenti interessati, secondo i criteri definiti dal presente Regolamento. Gli importi dell'Incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Fondazione.
2. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo viene destinato all'acquisto da parte della Fondazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 4**

#### **Nomina alle funzioni tecniche**

Le funzioni tecniche vengono affidate ai dipendenti con nomina del Direttore generale, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Nell'atto di nomina devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

#### **Art. 5**

#### **Ripartizione dell'Incentivo**

1. L'Incentivo è suddiviso esclusivamente tra i dipendenti che svolgono le seguenti attività e nella misura sotto indicata:

<b>Attività (art. 113, co. 2 del Codice)</b>	<b>Quota del Fondo da destinare</b>
Responsabile unico di procedimento	50%
Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione	40%
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. Nell'ambito della quota prevista per ciascuna attività, l'Incentivo è ripartito tra il dipendente e i suoi eventuali collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) al dipendente spetta il 75% dell'Incentivo, qualora disponga di un solo collaboratore, al quale viene riconosciuto il restante 25%;
  - b) al dipendente spetta il 60% dell'Incentivo, qualora disponga di più collaboratori, ai quali viene riconosciuta quota parte del restante 40%;



- c) la quota parte riservata ai collaboratori può essere aumentata fino a un massimo del 60%, quando nell'atto di nomina di cui all'art. 3 sia prevista l'attribuzione ai collaboratori delle funzioni di Assistente al Responsabile del Procedimento o Direttore operativo. In tal caso, nell'atto di nomina, si specificano le percentuali di ripartizione dell'incentivo tra le figure considerate.
3. Se nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività, gli incentivi sono tra loro cumulati.
4. L'Incentivo sarà ridotto nella misura del 50% qualora, durante l'esecuzione del singolo contratto, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice. Nel caso di ritardi superiori a un quarto del tempo originariamente previsto per lo svolgimento delle funzioni e, in ogni caso, di ritardi superiori a sette giorni, l'Incentivo sarà escluso. La relativa quota dell'Incentivo non ripartita tra i dipendenti interessati determina un incremento della quota di Fondo vincolata agli acquisti tecnologici e alle altre finalità di cui all'art. 3 co. 2.
5. Ai sensi dell'art. 113 co. 3 del Codice, il personale con qualifica dirigenziale non partecipa alla ripartizione del Fondo.
6. Quando le funzioni tecniche non sono svolte da dipendenti della Fondazione, ma affidate a soggetti esterni, le somme indicate all'art. 2, co. 3 non vengono destinate al Fondo e comportano un'economia di spesa.

#### **Art. 6**

#### **Corresponsione del Fondo**

1. La corresponsione dell'Incentivo è disposta con atto del Direttore generale, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, a seguito della conclusione del contratto. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Con atto del Direttore generale, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, vengono specificate le spese coperte dalla quota del Fondo vincolata agli acquisti tecnologici e alle altre finalità di cui all'art. 3 co. 2.

#### **Articolo 7**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.



## FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA

---

2. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento avviate dalla Fondazione a partire dal 1 gennaio 2018. La procedura si intende avviata alla data di adozione della determina a contrarre.
3. Ai fini del presente Regolamento, il personale in assegnazione temporanea ai sensi del “*Protocollo per la disciplina dell’assegnazione temporanea di personale dipendente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico presso la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda*” è equiparato al personale dipendente.